

BOLLETTINO

DEL CENTRO STUDI DELL' I. N. A.

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: ROMA - VIA GREGORIANA, 41 - TELEFONO 64.043

SOMMARIO. — L'assicurazione del rischio di guerra. - Il Decalogo dell'Assicuratore. - Briciole di tecnica professionale. - Notiziario dell'Istituto. - Indice.

L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI GUERRA

La conflagrazione europea in atto ripropone, nel campo assicurativo, il problema del rischio di guerra nei vari rami della previdenza.

Anche se può apparire superfluo, sarà bene, per rendere maggiormente semplice e comprensibile questa materia, avere presente il contenuto dell'articolo 1° delle condizioni generali di polizza che qui trascriviamo:

« Art. 1°. — La presente polizza è libera da ogni restrizione per ciò che concerne il luogo di dimora, le occupazioni, i viaggi, la causa, l'epoca e il luogo di decesso dell'assicurato, salvo, nel caso di suicidio, le disposizioni del 2° comma dell'articolo n. 2.

Nessun soprapremio sarà richiesto per il servizio militare dell'assicurato. La polizza è pure valida se il decesso dell'assicurato è determinato da servizio di guerra prestato nelle forze armate d'Italia, purchè il contratto sia in vigore da almeno sei mesi all'atto della dichiarazione di guerra ».

Gioverà inoltre tener presente quanto è già stato pubblicato sulla rubrica « Briciole di tecnica professionale » ed evitare la benchè minima confusione fra il « Rischio di guerra » ed il « Servizio di guerra ».

Il rischio di guerra (cui fa riferimento l'intestazione di questo articolo) è quello per il quale l'assicurato viene a trovarsi esposto a disagi e pericoli derivanti da uno stato di guerra nell'esercizio delle sue funzioni abituali od occasionali, sia perchè entra a far parte delle forze armate dello Stato, sia per altro fatto casuale o dipendente dalla sua volontà.

Mentre il servizio di guerra riguarda esclusivamente chi presta servizio nelle forze armate, al rischio di guerra sono invece esposti tanto i militari o i militarizzati, che i civili.

Il servizio di guerra (cui fa riferimento la seconda parte dell'articolo citato) è quello per il quale l'assicurato compie presso le forze armate dello Stato una funzione civile o militare ai fini della guerra in atto.

E' ovvio che, se non esistesse la seconda parte dell'articolo primo; il rischio di guerra sarebbe coperto automaticamente e per tutte le polizze in vigore all'atto di guerra, ma la stessa seconda parte dell'articolo in questione, pur facendo restrizioni, riguarda soltanto chi presta servizio di guerra nelle forze armate e limitatamente ai contratti in vigore da più di sei mesi all'atto della dichiarazione di guerra. Perciò tutte le altre polizze emesse a favore di civili che comunque si trovino esposti al rischio di guerra, sono e rimangono in vigore indipendentemente dal fatto che siano o no trascorsi i sei mesi cui le condizioni di polizza si riferiscono.

Per le polizze emesse a favore di assicurati che si trovino a prestare servizio di guerra nelle forze armate d'Italia e che non siano in vigore da almeno sei mesi all'atto della dichiarazione di guerra, è necessario che gli assicurati si facciano parte diligente e portino a conoscenza dell'I. N. A. l'aggravante di rischio rappresentato dal servizio di guerra e paghino, l'eventuale soprapremio che fosse richiesto. Tale soprapremio, per ora, non è stato dalla Direzione stabilito; lo sarà soltanto e quando lo stato di guerra dovesse interessarci.

Le polizze emesse eventualmente dopo l'esistenza di uno stato di guerra verranno, se regolate ancora dalle attuali condizioni, a trovarsi nella identica condizione di quelle emesse prima della guerra ma per le quali non fossero trascorsi i sei mesi di validità.

Esaminando il rischio di guerra cui possono trovarsi esposti nostri assicurati per effetto dello stato di guerra riguardante altre nazioni, è necessario anche qui distinguere il rischio di guerra dal servizio di guerra.

Come abbiamo già dimostrato, il rischio di guerra è coperto dalle attuali condizioni di polizza, mentre, in questo caso non lo è il servizio di guerra, per gli articoli 451 e 432 del Codice di Commercio.

FRANCESCO MELLI

Il Decalogo dell'Assicuratore

VI. COMANDAMENTO

"Non recar danno ad alcuno nel mio nome".

Si può, in mille modi, recar danno alle persone, anche involontariamente; perciò, l'esercizio della professione assicurativa richiede ed esige integrità e delicatezza di coscienza, chiara comprensione della propria responsabilità, squisito senso di giustizia.

Si sa che un contratto di assicurazione impegna per lungo tempo colui che lo sottoscrive; perciò l'agente od il produttore hanno il sacrosanto dovere di riflettere e ponderare se l'assicurato abbia le possibilità di portarlo a termine, altrimenti ne uscirebbe, e forse gravemente, danneggiato.

Questo non deve avvenire, in nessun modo, perchè l'assicuratore non è, nè può essere, un esoso uomo d'affari, cupido di guadagno a qualunque costo, pronto a passare sopra alla sua vittima pur di appagare la sua sete insaziabile di denaro.

L'assicuratore rappresenta un'idea, prima che un interesse materiale, e non può tradire un'idea per recar danno ad un assicurando, che ha fiducia in lui, allo scopo di trar profitto della sua insipienza o dabbenaggine.

Il danno, spesse volte, non appare nè si manifesta subito e soltanto dopo del tempo il cliente si accorge d'essere stato gabbato da colui che gli si era presentato a nome della previdenza.

E si può recar danno proponendo un tipo di polizza che non conviene alle esigenze familiari ed economiche dell'assicurando; come certamente si nuoce a chi, già in possesso di un buon contratto, si propongono cambiamenti di forma, che, in fin dei conti, si risolvono in evidenti perdite.

Tutto questo si riferisce al trattamento della clientela dell'assicuratore, verso la quale esso ha il dovere di un contegno delicatamente corretto, in modo da non cagionarle mai nocimento.

Ma, sempre nel nome della previdenza,

si possono danneggiare anche colleghi ed amici quando scorrettamente si cerca cattivarsi i loro clienti, di portar via i loro affari, andando sotto per sostituire contratti già esistenti.

Certi metodi, subdoli e vili, sono, purtroppo, in gioco tutti i giorni, talchè si è dovuto ricorrere, recentemente, ad un provvedimento legislativo per vedere se si riesca ad estirparli.

Non crediamo — sino a tanto che tutti gli assicuratori non abbiano acquistato il senso della propria responsabilità ed il rispetto del lavoro altrui — che siffatti abusi possano facilmente essere sradicati, simili a male piante, dal grande campo della previdenza; come non sarà agevole distruggere il malvezzo degli abbuoni di provvigione che, il più delle volte, han lo scopo di servire di allettamento per portar via un contratto ad un concorrente, o per varare una polizza dalla quale salti fuori un lucro maggiore.

Sono tutte forme, dirette od indirette, gravi o leggiere, per nuocere ad altri, in vario modo, ricavandone un vantaggio; ed in ciò sta il vero danno che, nel nome della grande idea previdentistica, si reca al povero prossimo.

E tutte sono condannabili queste forme, perchè indici di indelicatezza morale, di soverchio amore al proprio tornaconto, di incomprendimento dei nobili ideali a cui si serve.

NEMO

Il 6 Settembre 1939 XVII si è spenta in Montà d'Alba l'esistenza del

Cav. CARLO BEVIONE

padre del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Il Bollettino, interpretando il pensiero dei suoi collaboratori e dei suoi lettori tutti, esprime a S. E. Bevione i sensi più affettuosi di vivo cordoglio.

Briciole di tecnica professionale

L'art. 5 delle condizioni di polizza parla di « prezzi di riscatto », « concessione di prestiti ad interesse » e concessioni di « prestiti senza interesse »; sarebbe opportuno chiarire il contenuto di questo articolo.

Procedendo con ordine e per gradi, sarà facile anche questo chiarimento. Intanto è bene esser subito d'accordo che l'art. 5, benchè implicitamente si riferisca solo alle polizze a premio annuo (infatti dice « *qualora siano pagate almeno tre annualità di premio* ») si estende per intero ed a maggior ragione alle polizze a premio unico. E cominciamo dal prezzo di riscatto che è l'equivalente in contanti che l'Impresa è disposta a versare al contraente (purchè sia stato corrisposto il premio unico od almeno tre annualità di premio annuo) se questi *esplicitamente* chiede la risoluzione del contratto di assicurazione precedentemente stipulato ed in vigore.

Il riscatto quindi deve essere richiesto dal contraente e non avviene automaticamente come avviene la riduzione?

Normalmente è proprio così; la riduzione avviene automaticamente per effetto della semplice cessazione del pagamento dei premi pattuiti, da parte del contraente; il riscatto invece deve essere richiesto. « *Normalmente* » perchè vedremo come in alcuni casi (d'altronde previsti da pattuizione a parte tra Impresa ed il contraente) il riscatto delle polizze può avvenire automaticamente.

E questo « equivalente in contanti » come si determina?

Le condizioni di polizza fanno preciso riferimento al « *valore indicato nella tabella annessa* »; però questi valori sono calcolati in base ad un concetto di carattere generale che può esser facilmente illustrato.

Il concetto sarà la restituzione dei premi pagati!?

Nemmeno per idea: i premi pagati (sia unici che annuali) sono come abbiamo precedentemente

visto, acquisiti dall'Impresa e la loro proprietà si è ad essa legalmente trasferita fin dal momento della loro corresponsione per parte del contraente. La stipulazione originale del contratto di assicurazione abbiamo già detto essere un atto di compra-vendita di prestazioni assicurative che l'Impresa vende al contraente mediante un prezzo pagato in una sola volta (premio unico) od a rate (premi annuali).

La risoluzione del contratto è un altro vero e proprio contratto di compra-vendita, ma questa volta è il contraente che vende all'Impresa le prestazioni assicurative pattuite *residuali* del contratto originario, contro un prezzo (prezzo di riscatto) che l'Impresa paga tutto in una volta, rinunciando contemporaneamente all'incasso dei premi annui successivi, se il contratto originario venne stipulato a premio annuo.

Sicchè il prezzo di riscatto finisce con l'essere un prezzo di riacquisto per parte dell'Impresa di ciò che essa aveva precedentemente venduto?

Precisamente e per le assicurazioni a premio annuo, questo prezzo di riacquisto è naturalmente diminuito del valore di ciò che il contraente avrebbe dovuto ancora pagare se il contratto non fosse stato risolto (premi annui pattuiti successivi).

CONCLUSIONE

« *Il prezzo di riscatto delle assicurazioni è il valore che le Imprese pattuiscono di pagare in contanti al contraente che esplicitamente chiede la risoluzione del contratto per quale venne corrisposto il premio unico od almeno tre annualità di premi annui. Prezzo che nelle assicurazioni a premio annuo è al netto di ciò che il contraente avrebbe dovuto continuare a pagare (premi annui residui) per divenir pieno proprietario delle prestazioni assicurative che rivende.* »

G. S.

NOTIZIARIO DELL'ISTITUTO

Centro Studi

1° Turno - SCUOLA DI ADDESTRAMENTO DI PALERMO

Il 12 settembre la Commissione di esami, composta da:

Dott. *Convenevole Matteo* - Ispettore Corporativo.

Cav. Uff. *Guerrieri Franco* - Delegato Unione Interprovinciale Imprese di assicurazione.

Dott. *Scardina Salvatore* - Delegato Unione Interprovinciale Lavoratori Aziende di Assicurazione.

Dott. *Carella Domenico* - Coagente Generale I.N.A. Palermo.

Prof. dott. *Bono Pietro* - Insegnante del Centro studi.

Prof. Rag. Cav. *Giuseppe Strucchi* - Direttore del Centro studi.

ha assegnate le due borse di studio, poste a concorso col bando pubblicato il 1° marzo 1939-XVII ai seguenti allievi:

1) Jannelli Giorgio;

2) Dott. *Insinnamo Pietro*

che per essere attualmente sotto le armi, frequenteranno il Corso di perfezionamento successivamente al termine del loro servizio militare.

3° Turno - SCUOLA DI ADDESTRAMENTO DI TRIESTE

Sono stati ammessi al Corso di perfezionamento che avrà inizio in Roma il 1° ottobre:

1) Sig. *Geniran Eugenio*;

2) Dott. *Visintin Giovanni*.

La commissione di esami era composta da:

Ing. *A. Bardelli* - Ispettore Capo Corporativo.

Cav. Uff. *P. Capurso* - Delegato Unione Interprovinciale Lavoratori Aziende Assicurazione.

Cav. Dott. *Mecozzi Armando* - Delegato Unione Interprovinciale Imprese Assicuratrici.

Comm. *Montuori Ciro* - Delegato Centro studi I.N.A.

Prof. *Trecca Osman* - Insegnante Scuola di Addestramento Trieste.

Cav. Rag. Prof. *Strucchi Giuseppe* - Direttore Centro Studi I.N.A.

7° Turno - SCUOLA DI ADDESTRAMENTO DI ROMA

Gli esami di idoneità tenuti il 20 settembre dalla Commissione esaminatrice:

Comm Ing. *Mascardi Giacomo* - Ispettore Capo Corporativo.

Dott. *Lamberti Bocconi Alessandro* - Delegato Unione Interprovinciale Imprese Assicuratrici.

Rag. *Ruffini Alfredo* - Delegato Unione Interprovinciale Lavoratori Aziende di Assicurazione.

Gr. Uff. Prof. *Nati Mario* - Delegato del Centro Studi I.N.A.

Cav. Uff. Prof. *Odevaine Manlio* - Insegnante Scuola di Addestramento di Roma.

Cav. Rag. Prof. *Strucchi Giuseppe* - Direttore del Centro studi I.N.A.

Han dati i risultati seguenti:

1) Dott. *Avitabile Raffaele*;

2) Sig. *Saccà Renato*;

3) Sig. *Fumagalli Carlo*;

4) Sig. *Pontini Antonio*;

5) Sig. *Zanetti Giorgio*;

6) Sig. *Ancona Giuseppe*;

7) Sig. *Giglioli Claudio*.

Il 1° e 2° classificati sono stati ammessi al XII Corso di perfezionamento.

XII CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Avrà inizio il 2 ottobre in Roma e sarà frequentato dai seguenti allievi ammessi su deliberazione della Commissione amministratrice del Centro studi:

Dott. *Avitabile Raffaello* - Scuola di Addestramento di Roma.

Sig. *Saccà Renato* - Scuola di Addestramento di Roma.

Sig. *Geniran Eugenio* - Scuola di Addestramento di Trieste.

Dott. *Visintin Giovanni* - Scuola di Addestramento di Trieste.

Sig. *Mazzola Epifanio* - Funzionario Direzione Generale I.N.A.

Sig. *Calabrò Giuseppe* - Agenzia Generale I.N.A. Trapani.

Sig. *Celano Celestino* - Agenzia Generale I.N.A. Salerno.

Cav. *Ciappi Carlo* - Agenzia Generale I.N.A. Firenze.

TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA DI PALERMO

In conformità di quanto previsto dall'Ordinamento del Centro studi, la Scuola di Addestramento di Palermo, si è trasferita — su richiesta dell'Agenzia Generale di Trento — a Bolzano, ove terrà col 15 ottobre i suoi Turni regolari.